



**REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENIVI ALLE FUNZIONI
TECNICHE (ART. 45 D.lgs 36/2023)**

APPROVATO con DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE n. 269 del 15/11/2024

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Oneri per le funzioni tecniche

Articolo 3 - Costituzione e accantonamento degli incentivi

Articolo 4 - Soggetti destinatari degli incentivi

Articolo 5 - Costituzione della struttura tecnico-amministrativa

Articolo 6 - Ripartizione dell'incentivo

Articolo 7 - Variazioni dell'incentivo

Articolo 8 - Liquidazione dell'incentivo

Articolo 9 - Centrali di Committenza

Articolo 10 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione, formazione e coperture assicurative obbligatorie

Articolo 11 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto e finalità

1.1 Il presente regolamento, approvato in attuazione dell'articolo 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, in seguito anche "Codice", disciplina le modalità e i criteri di costituzione e di riparto per l'incentivazione delle funzioni tecniche, svolte dai dipendenti del Comune di Campi Bisenzio, in ordine agli affidamenti relativi a lavori, servizi e forniture, concessioni e forme di Partenariato Pubblico e Privato ove presenti i presupposti e le circostanze dettate dalla vigente disciplina.

Articolo 2

Oneri per le funzioni tecniche

2.1 A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, il Comune destina per l'incentivazione delle funzioni tecniche delle risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA, senza considerare eventuali ribassi risultanti in fase di aggiudicazione; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui all'art. 3 comma 5, inserita nel quadro economico dell'intervento comprendente la spesa tecnica relativa all'applicazione degli incentivi.

2.2 Nel caso di adesioni ad accordi quadro, successive all'approvazione del presente regolamento, per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo, senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ed i relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo. L'incentivo, in questo caso, viene calcolato sulla base dell'importo totale di affidamento al netto di IVA così come riportato nell'ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto.

2.3 Nel caso di procedure per accordi quadro, svolte internamente, per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell'importo posto a base di gara per la prima fase dalla programmazione all'aggiudicazione, mentre per la successiva fase dell'esecuzione fino al collaudo/verifica di conformità si procederà sulla base della somma degli importi dei singoli contratti applicativi effettivamente concretizzati, come risultanti dalle contabilità finali.

2.4 Gli incentivi di cui al comma precedente sono corrisposti esclusivamente per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, come indicate nell'allegato I.10 al "Codice". Tali funzioni, valutata la loro consistenza sostanziale nelle varie casistiche, necessarie, quindi, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, vengono di seguito elencate:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

Dal momento in cui l'allegato I.10 sarà abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del "Codice", è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituirà e dunque il presente regolamento si intenderà automaticamente integrato e/o modificato.

2.5 Ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, si intende per attività di programmazione della spesa per investimenti e per documento di fattibilità delle alternative progettuali, l'insieme delle funzioni connesse al processo logico di carattere tecnico che, a partire dall'analisi di vincoli, di problemi o di un risultato atteso, mediante una sequenza di scelte, qualitative e quantitative, stima dei costi, dei tempi e delle risorse professionali necessarie, valutazione delle alternative, delle condizioni di successo ed efficacia, individua una soluzione, intesa anche come strategia o azione più o meno completa nei contenuti, che soddisfi in modo ottimale l'obiettivo posto, permettendo altresì di organizzare ed allocare le necessarie risorse.

2.6 L'80% delle risorse finanziarie dell'importo come sopra determinato è ripartito, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, con le modalità ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, tra i dipendenti che svolgono le funzioni indicate al precedente comma 3 ed i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché dell'IRAP, a carico dell'Amministrazione.

2.7 Il restante 20%, ad esclusione degli affidamenti finanziati, anche parzialmente, con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato, come indicato al comma 5 dell'articolo 45 del "Codice", è destinato alle finalità previste dal comma 6 e 7 del medesimo articolo 45.

Articolo 3

Costituzione e accantonamento degli incentivi

3.1 Gli incentivi delle funzioni tecniche sono costituiti per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture aventi le caratteristiche di seguito indicate:

- a) lavori pubblici per i quali sia stato approvato un progetto redatto ai sensi dell'articolo 41 del "Codice", validato ai sensi dell'articolo 42 dello stesso "Codice" e che siano stati affidati mediante gara o mediante affidamento diretto laddove preceduto da procedura comparativa, dandone motivatamente atto nella decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria contrassegnati da elevata complessità¹ attestate dal RUP, tale da richiedere un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi programmati;
- c) servizi e forniture di particolare importanza ai sensi del nuovo "Codice" e di importo pari o superiore a euro 40.000,00 per i quali sia stato approvato uno specifico capitolato d'appalto, che siano stati affidati mediante gara o mediante affidamento diretto, laddove preceduto da procedura comparativa e per i quali sia stato nominato il direttore dell'esecuzione;
- d) perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'articolo 120 del "Codice", fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 7 del presente regolamento.

3.2 L'importo destinato alle funzioni tecniche è costituito mediante accantonamento nell'ambito del quadro economico del singolo lavoro pubblico, servizio o fornitura.

3.3 Sono esclusi dagli incentivi disciplinati dal presente regolamento:

- a) atti e attività di pianificazione territoriale, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

¹ Il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche svolte in relazione ad appalti di lavori per manutenzione ordinaria e straordinaria, è subordinato ad una circostanziata e motivata attestazione, resa dal Dirigente competente nell'atto in cui viene stabilito il relativo quadro economico, in cui siano descritti, sinteticamente, gli elementi che danno luogo, nelle singole procedure di affidamento, a problematiche realizzative di elevata complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione.

- b) lavori in amministrazione diretta, ed in relazione a tutte le altre procedure di affidamento per le quali non è prevista una valutazione comparativa tra più offerte e in caso di affidamento mediante procedura di somma urgenza;
- c) affidamenti di servizi e forniture per i quali non sia stato nominato formalmente e preventivamente il direttore dell'esecuzione;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del "Codice" a termini dell'art. 56.
- e) sono altresì esclusi dall'incentivazione i lavori, servizi e forniture per i quali nella deliberazione di approvazione del progetto, non sia quantificata e stanziata la somma relativa agli incentivi per la funzione tecnica.

3.4 In caso di integrazione e/o modifica della suddetta casistica ad opera di provvedimenti attuativi del "Codice", il presente regolamento si intende automaticamente integrato e/o modificato.

3.5 Le risorse effettive destinate all'importo per le funzioni tecniche, ai sensi e nei limiti dell'articolo 45 del "Codice" e del precedente articolo 2, comma 1, sono modulate sull'importo e sulla complessità dei lavori, servizi e forniture e sono quantificate nelle percentuali di seguito indicate e applicate all'importo a base di gara:

LAVORI

2% degli importi posti a base delle procedure di affidamento fino a 350.000,00 euro (Importo \leq 350.000,00 €). La somma incentivata è come di seguito analiticamente calcolata:

Somma Inc. = Importo x 2%

Incentivo destinato al personale = Somma Inc. x 80%

(es. Importo: 300.000,00 €; Somma Inc. = 300.000,00 x 0,02 = 6.000,00 €;

Incentivo destinato al personale = 6.000,00 € x 0,8 = 4.800,00 €)

1,7% degli importi posti a base delle procedure di affidamento eccedenti i 350.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro (350.000,00 € < Importo \leq 1.000.000,00 €). La somma incentivata è come di seguito analiticamente calcolata:

Somma Inc. = (350.000 € x 2%) + (Importo - 350.000 €) x 1,7%

Incentivo destinato al personale = Somma Inc. x 80%

(es. Importo: 900.000,00 €; Somma Inc. = (350.000,00 x 0,02) + (900.000,00 - 350.000,00) x 0,017 = 16.350,00 €;

Incentivo destinato al personale = 16.350,00 € x 0,8 = 13.080,00 €)

1,5% (di cui l'80% destinato al personale) degli importi posti a base delle procedure di affidamento eccedenti il 1.000.000,00 euro e fino a fino alle soglie di cui all'articolo 14 del "Codice"

(1.000.000,00 € < Importo < Soglia art. 14 "Codice"); La somma incentivata è come di seguito analiticamente calcolata:

Somma Inc. = (350.000 x 2%) + [(1.000.000 - 350.000) x 1,7%] + [(Importo - 1.000.000 €) x 1,5%]

Incentivo destinato al personale = Somma Inc. x 80%

(es. Importo: 4.000.000,00 €;

Somma.Inc. = (350.000,00 x 0,02) + [(1.000.000,00 - 350.000,00) x 0,017] + [(4.000.000,00 - 1.000.000,00) x 0,015] = 63.050,00 €;

Incentivo destinato al personale = 63.050,00 € x 0,8 = 50.440,00 €)

1,0% (di cui l'80% destinato al personale) degli importi posti a base delle procedure di affidamento eccedenti le soglie di cui all'articolo 14 del "Codice" (Importo \geq Soglia art. 14 "Codice"). La somma incentivata è come di seguito analiticamente calcolata:

Somma Inc. = (350.000 x 2%) + [(1.000.000 - 350.000) x 1,7%] + [(Soglia - 1.000.000) x 1,5%] + (Importo - Soglia) x 1%

Incentivo destinato al personale = Somma Inc. x 80%

(es. Importo: 8.000.000,00 €; soglia: 5.538.000,00 €

Somma.Inc. = (350.000,00 x 0,02) + [(1.000.000,00 - 350.000,00) x 0,017] + [(5.538.000,00 - 1.000.000,00) x 0,015] + (8.000.000 - 5.538.000,00) x 0,01 = 110.740,00 €;

Incentivo destinato al personale = $110.740,00 \text{ €} \times 0,8 = 88.592,00 \text{ €}$

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, le risorse finanziarie destinate agli incentivi per funzioni tecniche sono ricalcolate tenendo conto dell'importo delle maggiori somme costituite dalla variante, rispetto all'importo del progetto originariamente approvato.

SERVIZI E FORNITURE

1,70% degli importi posti a base delle procedure di affidamento fino alle soglie di cui all'articolo 14 del "Codice" (Importo < Soglia art. 14 "Codice"). La somma incentivata è come di seguito analiticamente calcolata:

Somma Inc. = Importo x 1,7%

Incentivo destinato al personale = Somma Inc. x 80%

(es. Importo: 200.000,00 €; Somma Inc. = $200.000,00 \times 0,017 = 3.400,00 \text{ €}$;

Incentivo destinato al personale = $3.400,00 \text{ €} \times 0,8 = 2.720,00 \text{ €}$)

1,40% degli importi posti a base delle procedure di affidamento compresi fra le soglie di cui all'articolo 14 ed 1 milione di euro (Soglia art. 14 "Codice" < Importo < 1.000.000,00 €). La somma incentivata è come di seguito analiticamente calcolata:

Somma Inc. = (Soglia x 1,7%) + [(Importo - Soglia) x 1,4%]

Incentivo destinato al personale = Somma Inc. x 80%

(es. Importo: 800.000,00 €; soglia: 221.000,00 €

Somma.Inc.=($221.000,00 \times 0,017$)+[($800.000,00-221.000,00$) $\times 0,014$] = 11.863,00 €;

Incentivo destinato al personale = $11.863,00 \text{ €} \times 0,8 = 9.490,40 \text{ €}$)

1,20% (di cui l'80% destinato al personale) degli importi posti a base delle procedure di affidamento superiori ad 1 milione di euro (Importo \geq 1.000.000,00 €). La somma incentivata è come di seguito analiticamente calcolata:

Somma Inc. = (Soglia x 1,7%) + [(1.000.000 - Soglia) x 1,4%] + [(Importo - 1.000.000) x 1,2%]

Incentivo destinato al personale = Somma Inc. x 80%

(es. Importo: 3.000.000,00 €; soglia: 221.000,00 €

Somma.Inc.=($221.000,00 \times 0,017$)+[($1.000.000,00-221.000,00$) $\times 0,014$]+[($3.000.000,00-1.000.000,00$) $\times 0,012$]=

38.663,00 €;

Incentivo destinato al personale = $38.663,00 \text{ €} \times 0,8 = 30.930,40 \text{ €}$)

3.6 Le risorse determinate ai sensi del comma precedente non sono soggette a modifiche connesse a ribassi offerti in sede di gara.

Articolo 4

Soggetti destinatari degli incentivi

4.1 Possono essere destinatari degli incentivi i dipendenti del Comune di Campi Bisenzio, anche con rapporto di lavoro parziale e/o a tempo determinato, o ad esso temporaneamente comandati o distaccati, che svolgono le funzioni di responsabili o di collaboratori per le attività elencate nel precedente [articolo 2, comma 3](#).

4.2 L'art. 32 dell'Allegato II.14 del "Codice" definisce i servizi e le forniture "di particolare importanza" per le quali, a norma dell'art. 114, comma 8 dello stesso "Codice", il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP (circostanza necessaria per il riconoscimento degli incentivi tecnici), individuando in via di prima applicazione i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;

- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Fermo restando quanto sopra, in tema di forniture, sono considerate di particolare importanza, le prestazioni con importo superiore a € 500.000,00. Il superamento di tale dato economico genera la presunzione della “complessità” della gestione e da qui la necessità di nominare un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP.

4.3 Non è in alcun caso compreso tra i destinatari dell’incentivo il personale dell’Ente con qualifica dirigenziale, ad eccezione, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del DL 13/2023, per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e PNC a partire dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2026. In tal caso, qualora il Dirigente rivesta uno dei ruoli di cui alle Tabelle A e/o B dell’art. 6, spetterà allo stesso la corrispondente somma incentivata.

Articolo 5

Costituzione della struttura tecnico-amministrativa/gruppo di Lavoro

5.1 Il Dirigente/Responsabile competente in relazione al singolo lavoro, servizio o fornitura, provvede con apposito provvedimento, necessariamente individuato nell’oggetto, a costituire la struttura tecnico-amministrativa/gruppo di lavoro deputata allo svolgimento delle funzioni elencate nel precedente [articolo 2, comma 3](#), assegnandovi i dipendenti indicati nel precedente [articolo 4](#), in possesso dei necessari requisiti professionali, e ad assumere, nello stesso provvedimento, i relativi impegni di spesa.

5.2 Il provvedimento di cui al comma precedente deve indicare:

- l’importo del lavoro, servizio o fornitura;
- l’importo dell’incentivo previsto ed il relativo stanziamento;
- l’identificazione nominativa dei componenti e le funzioni assegnate a ciascuno di essi;
- i tempi assegnati per lo svolgimento delle funzioni e le eventuali indicazioni operative;
- la quota o percentuale di incentivo prevista per ciascuna funzione e ciascun dipendente;
- le attività affidate all’esterno.

5.3 L’individuazione dei componenti della struttura tecnico-amministrativa/gruppo di lavoro deve conformarsi al principio della rotazione e del massimo coinvolgimento del personale disponibile, compatibilmente con le competenze necessarie e con i requisiti professionali richiesti, nonché al rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

5.4 I dipendenti assegnati alla struttura tecnico-amministrativa/gruppo di lavoro assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti e delle attività assegnate.

5.5 La suddivisione dell’incentivo all’interno della struttura tecnico-amministrativa/gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati rispettivamente nella [Tab. A e B](#).

5.6 Non possono essere assegnati alla struttura tecnico-amministrativa/gruppo di lavoro i soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale, nonché coloro che si trovino in conflitto di interessi o abbiano l’obbligo di astenersi o si trovino in qualsiasi altra condizione impeditiva prevista dalla legge, dai regolamenti o dal codice di comportamento. Il Dirigente/Responsabile competente alla costituzione della struttura tecnico-amministrativa/gruppo di lavoro è tenuto alla preventiva verifica delle suddette condizioni.

5.7 Il Dirigente/Responsabile competente di cui al [comma 1](#) del presente articolo può, con provvedimento motivato e in presenza di oggettive ragioni o esigenze sopraggiunte, modificare la composizione della struttura tecnico-amministrativa/gruppo di lavoro; nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi espletate, dei soggetti ai quali esse sono imputate, degli incentivi ad essi spettanti e delle funzioni trasferite ad altri componenti.

5.8 A seguito del provvedimento di cui al [comma 1](#), il Responsabile del Settore 3, “Risorse Economiche Umane e Digitali”, assume i conseguenti provvedimenti necessari alla imputazione, degli incentivi alle funzioni tecniche di cui [all'art. 2 comma 1](#), nel relativo fondo del trattamento accessorio del personale dipendente, e quantifica e impegna la somma da destinare all'innovazione tecnologica di cui [all'art. 2, comma 6](#) del presente Regolamento, a valere sugli stanziamenti previsti per la singola procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture.

Articolo 6 Ripartizione dell'incentivo

6.1 La ripartizione dell'incentivo fra i componenti della struttura tecnico-amministrativa/gruppo di lavoro è disposta a consuntivo dal Dirigente/Responsabile competente, sentito il RUP, applicando le percentuali ed i criteri stabiliti nel presente articolo, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo effettivo apportato dai dipendenti interessati.

6.2 Ai fini di cui al comma precedente il Dirigente/Responsabile competente approva, con apposito provvedimento in relazione a ogni singolo lavoro, servizio o fornitura, il rendiconto delle attività svolte e, tenuto conto delle eventuali variazioni ai sensi del successivo [articolo 7](#), provvede alla quantificazione definitiva e alla ripartizione dell'incentivo come di seguito previsto:

Tab. A) LAVORI

Attività	Quota	Ruolo	Percentuale	Note
FASE 1 (dalla programmazione all'aggiudicazione)				
Programmazione della spesa per investimenti	3,00%	Responsabile della programmazione	2,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della Programm. la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della Programm.
		Collaboratori	1,00%	
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - fase 1 -	13,00%	RUP	9,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del RUP la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del RUP
		Collaboratori	4,00%	
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e/o del documento di indirizzo alla progettazione (DOCFAP/DIP)	3,00%	Responsabile della progettazione	2,00%	1. Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della Progettaz. la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della Progettaz.. 2. Nel caso in cui il DOCFAP/DIP non venga redatto e venga invece redatto i PFTE, la percentuale del DOCFAP/DIP viene conglobata con quella del PFTE
		Collaboratori	1,00%	
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	6,00%	Responsabile della progettazione	4,00%	1. Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della Progettaz. la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della Progettaz.. 2. Nel caso in cui il DOCFAP venga redatto ed il PFTE non venga redatto sviluppando invece in un'unica soluzione il progetto esecutivo, la percentuale del PFTE viene conglobata con quella del progetto esecutivo.
		Collaboratori	2,00%	
Redazione del progetto esecutivo	12,00%	Responsabile della progettazione	8,00%	1. Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della Progettaz. la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della Progettaz.. 2. Nel caso in cui il DOCFAP ed il PFTE non vengano redatti e venga invece redatto in un'unica soluzione il progetto esecutivo, le percentuali del DOCFAP e del PFTE vengono conglobate con quella del progetto esecutivo. 3. Nell'ipotesi in cui non sia prevista la redazione del PSC e quindi la figura del
		Collaboratori	4,00%	

				CSP la relativa percentuale va ad incrementare la fase di redazione del progetto esecutivo.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)	3,00%	CSP	2,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del CSP la percentuale relativa a tale attività viene conglobata con quella dello stesso CSP.
		Collaboratori	1,00%	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3,00%	Responsabile della verifica	2,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della verifica la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della verifica.
		Collaboratori	1,00%	
Predisposizione dei documenti di gara	4,00%	Responsabile predisposizione atti gara	3,00%	1. Da intendersi compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione. 2. Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della predispos. atti gara la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della predispos. atti gara.
		Collaboratori	1,00%	
FASE 2 (fase dall'esecuzione fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione)				
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - fase 2 -	25,00%	RUP	17,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del RUP la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del RUP
		Collaboratori	8,00%	
Direzione dei lavori (DL) (La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere)	20,00%	D.L.	17,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del D.L. la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del D.L..
		Collaboratori	3,00%	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	3,00%	CSE	2,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del CSE la percentuale relativa a tale attività viene conglobata con quella dello stesso CSE.
		Collaboratori	1,00%	
collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità, regolare esecuzione, collaudo statico	5,00%	Collaudatore/CRE	4,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori/assistenti al collaudatore la percentuale relativa a tale attività viene conglobata con quella dello stesso collaudatore.
		Collaboratori/assistenti al collaudatore	1,00%	
TOTALE	100,00%			

Tab. B) SERVIZI E FORNITURE

Attività	Quota	Ruolo	Percentuale	Note
FASE 1 (dalla programmazione all'aggiudicazione)				
Programmazione della spesa per investimenti	3,00%	Responsabile della programmazione	2,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della Programm. la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della Programm.
		Collaboratori	1,00%	
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - fase 1 -	13,00%	RUP	9,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del RUP la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del RUP
		Collaboratori	4,00%	
Redazione del progetto (livello unico)	18,00%	Responsabile della progettazione	15,00%	1. Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della Progettaz. la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della Progettaz..
		Collaboratori	3,00%	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)	3,00%	CSP	2,00%	
		Collaboratori	1,00%	

Predisposizione dei documenti di gara	10,00%	Responsabile predisposizione atti gara	7,00%	1. Da intendersi compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione. 2. Qualora non siano nominati i collaboratori del Resp. della predispos. atti gara la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del Resp. della predispos. atti gara.
		Collaboratori	3,00%	
FASE 2 (fase dell'esecuzione fino alla verifica di conformità)				
Responsabile Unico del Progetto (RUP) - fase 2 -	25,00%	RUP	17,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del RUP la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del RUP
		Collaboratori	8,00%	
Direzione dell'esecuzione del Contratto (DEC)	20,00%	DEC	17,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori del DEC la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del DEC.
		Collaboratori	3,00%	
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	3,00%	CSE	2,00%	1. Qualora non siano nominati i collaboratori del CSE la percentuale relativa a tale attività viene conglobata con quella dello stesso CSE.
		Collaboratori	1,00%	
Verifica di conformità	5,00%	Responsabile della verifica	4,00%	Qualora non siano nominati i collaboratori al responsabile della verifica la percentuale relativa a tale attività viene conglobata con quella dello stesso responsabile.
		Collaboratori al responsabile della verifica	1,00%	
TOTALE	100,00%			

6.3 Nel caso in cui con il provvedimento di cui al precedente articolo 5 siano stati nominati più collaboratori, per ciascuno di essi deve essere indicata la quota spettante, nei limiti della percentuale prevista per i collaboratori stessi per ciascuna attività; in assenza di collaboratori, l'intera quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile della relativa attività; il tutto in coerenza con quanto indicato nelle Tabelle A e B.

6.4 Le percentuali stabilite alle tabelle del precedente [comma 2](#) possono variare fino a un massimo del 30% in aumento o in diminuzione, a seconda della tipologia dell'appalto su decisione del Dirigente/Responsabile competente, anche su proposta del R.U.P. con adeguata e specifica motivazione, in sede di approvazione del rendiconto. La variazione in aumento è possibile in caso di particolari circostanze quali:

- affidamenti complessi sotto il profilo merceologico e/o tecnico e/o tecnologico per quanto concerne la natura delle forniture, del servizio, del lavoro: maggiorazione fino al 10%;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze: maggiorazione fino al 5%;
- affidamenti caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi innovativi: maggiorazione fino al 10%;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna che impongano il coinvolgimento di una unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato la procedura di affidamento: maggiorazione fino al 5%.

6.5 La somma degli importi di cui ai precedenti punti [6.2](#) e [6.4](#) non può superare il 1,6% dell'importo posto a base della procedura di affidamento comprensivi degli oneri della sicurezza e di eventuali importi opzionali, al netto dell'IVA ed eventuali contributi per casse professionali, senza considerare i ribassi nell'aggiudicazione.

6.6 Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

6.7 Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione comunale, oppure in quanto prive dell'accertamento dell'effettivo contributo apportato dai singoli dipendenti, verificato ai sensi del successivo [articolo 8](#),

[comma 1](#), incrementano il 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art 45 del “Codice” ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Articolo 7 **Variazioni dell'incentivo**

7.1 Nei casi in cui si siano verificati aumenti dei tempi o dei costi rispetto a quanto previsto nel progetto, nel capitolato, nei documenti a base di gara, al netto del ribasso offerto, o nel provvedimento di cui al precedente [articolo 5](#), l'incentivo relativo alla funzione corrispondente è ridotto nella misura di seguito indicata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di progettazione e esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

7.2 Sono esclusi i ritardi ed i maggiori costi derivanti dalle cause previste dagli articoli 120 e 121 del “Codice” e i ritardi imputabili esclusivamente all'esecutore dell'appalto.

7.3 Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del “Codice”, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del “Codice”.

7.4 Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, qualora durante l'esecuzione di lavori si verifichi la necessità di varianti di cui art.120 per le ragioni definite dall'allegato I.1 art.3 comma 1 lett r) "errore od omissione di progettazione", non è corrisposta la quota di incentivo relativa alla valutazione preventiva dei progetti.

7.5 In caso di affidamenti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale”, “prestazionale” o “quantitativo” secondo la disciplina dell'art. 58 del “Codice”.

7.6 Le quote dell'incentivo non riconosciute al personale a seguito dell'applicazione del presente articolo incrementano il 20% delle riserve finanziarie del fondo di cui all'articolo 45 comma 5 del “Codice”.

Articolo 8 **Liquidazione dell'incentivo**

8.1 La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile competente su proposta del RUP, previo richiamo alla determina di costituzione della struttura tecnico-amministrativa/gruppo di lavoro, verificati l'effettivo svolgimento delle attività previste, dei tempi e dei costi di realizzazione, ai sensi di quanto stabilito dai precedenti articoli [3](#), [4](#), [5](#), [6](#) e [7](#).

Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa, potranno essere disposti dalla struttura SICRA, controlli a campione, di tali provvedimenti di liquidazione.

8.2 Con riferimento alle funzioni effettivamente svolte, la liquidazione è disposta in due distinti momenti identificati nelle seguenti due fasi come dettagliate nelle tabelle A e B dell'art. 6:

- Fase 1 - per le fasi della programmazione, della progettazione, della valutazione preventiva dei progetti e della predisposizione e controllo delle procedure di gara: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- Fase 2 - per le fasi del controllo dell'esecuzione del contratto, della direzione dei lavori o

dell'esecuzione, del CSE, del collaudo tecnico amministrativo o della verifica di conformità, del collaudo statico: intera quota ad avvenuta approvazione del collaudo o della verifica di conformità.

8.3 L'incentivo è corrisposto, limitatamente alle fasi effettivamente svolte, anche nel caso di mancata realizzazione del lavoro pubblico o di mancata acquisizione della fornitura o del servizio, qualora ciò non sia dipeso da cause riconducibili all'attività del personale interessato.

8.4 L'incentivo è liquidato nel limite dell'importo complessivo stabilito dal contratto collettivo decentrato integrativo dell'anno di riferimento ed è corrisposto con le stesse modalità applicate per gli altri emolumenti del personale dipendente, previa effettuazione delle necessarie verifiche da parte del Settore 3 "Risorse Economiche Umane e Digitali".

8.4 Nel caso di contenzioso promosso avverso gli atti di una fase dell'appalto le specifiche liquidazioni sono sospese fino al definitivo accertamento della legittimità degli atti.

8.5 I dipendenti responsabili delle attività incentivate, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni agli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, dal "Codice" di comportamento o dal Piano anticorruzione, sono esclusi dall'incentivazione, e, se già corrisposta, con ripetizione di quanto dagli stessi percepito.

8.6 Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Detto limite è incrementato del 15% nell'ipotesi prevista dall'art. 45 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.

8.7 L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del "Codice".

8.8 Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo che dovesse prestare ore di lavoro straordinario ritenute necessarie dal RUP, non ne può richiedere la retribuzione, ma solo il recupero delle stesse.

Articolo 9 Centrali di Committenza

9.1 Per le funzioni svolte dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture per conto di altri enti, essi sono tenuti a versare, a conclusione delle attività svolte dalla medesima centrale di committenza, una somma pari ad un quarto dell'incentivo previsto per il relativo intervento, calcolato sull'importo a base di gara e da determinare, in ogni caso, sulla base di specifici accordi convenzionali fra gli enti interessati.

9.2 Una quota pari all'80% dell'importo di cui al comma precedente è destinata al personale assegnato alla centrale di committenza ed è ripartita con i criteri previsti dal presente regolamento.

9.3 La quota assegnata alla centrale di committenza è detratta da quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono assegnate alla centrale di committenza stessa.

Articolo 10 Utilizzo del Fondo per l'innovazione, formazione e coperture assicurative obbligatorie

10.1 La quota del 20% dell'importo delle funzioni tecniche di cui al precedente articolo 2, comma 6, è destinata alle finalità previste dall'articolo 45, commi 6 e 7, del "Codice", ad esclusione di risorse derivanti, anche se parzialmente, da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

10.2 A tale scopo il Dirigente del Settore 3 "Risorse Economiche Umane e Digitali" provvede annualmente ai relativi stanziamenti, previo accertamento delle risorse e con riferimento alle esigenze dell'ente.

10.3 La copertura assicurativa obbligatoria, nell'ambito della quota del 20%, riguarda solo la responsabilità civile derivante dalle attività elencate nell'allegato I.10 del "Codice" e, quindi, destinata ai soggetti che svolgono tali attività.

Articolo 11

Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali

11.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva ed è pubblicato all'Albo on line e nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente".

11.2 Il presente regolamento si applica, in coerenza con quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del "Codice", approvato con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a bandi o avvisi di indizione o lettere di invito relativi a procedure di scelta del contraente a far data dal 1° luglio 2023, compatibilmente con le norme vigenti e con le linee guida, direttive e pronunce dell'ANAC, della Corte dei Conti e degli organismi competenti, alle quali gli organi del Comune sono tenuti ad adeguarsi e conformarsi.

11.3 In caso di affidamento diretto caratterizzato da particolare complessità per il quale si sia svolta una procedura comparativa, il presente Regolamento si applica alle determine a contrarre pubblicate a partire dall'1 luglio 2023 - limitatamente alle attività svolte dall' 1 luglio 2023.

In caso di adesione ad accordi quadro si rinvia a quanto disciplinato nell'art. 2, c. 2.

11.4 In merito alle procedure ad oggi non ancora concluse il RUP/Responsabile competente provvederà ad aggiornare le percentuali di ripartizione degli incentivi tecnici in base a quanto previsto nel presente regolamento, con assunzione del relativo provvedimento da parte del Dirigente.

11.5 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni del "Codice" ed alle altre norme vigenti in materia.